



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 novembre 2008 (19.11)  
(Or. en)**

**15332/08**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0199 (COD)**

---

**ECOFIN 484  
EF 96  
CODEC 1498**

**NOTA**

---

della: Presidenza

alle: delegazioni

---

n. prop. Comm.: 14317/08 ECOFIN 423 EF 79 CODEC 1337

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, una proposta di compromesso della Presidenza in seguito alla riunione del Gruppo del 6 novembre 2008.

Rispetto alla proposta della Commissione, le modifiche sono sottolineate e le soppressioni indicate con (...).

## DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

### recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere della Banca centrale europea,  
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,  
considerando quanto segue:

- (1) Il 7 ottobre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha concluso che la priorità è ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. Il Consiglio si è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i depositi dei singoli risparmiatori e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare con urgenza una proposta appropriata per promuovere la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi.
- (2) La direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, prevede già una copertura minima dei depositanti. Tuttavia, le attuali turbolenze finanziarie richiedono un aumento della copertura.
- (3) La direttiva 94/19/CE fissa attualmente il livello minimo di copertura a 20 000 EUR e accorda agli Stati membri la facoltà di prevedere una copertura maggiore. Tuttavia, ciò si è rivelato inadeguato per un gran numero di depositi nella Comunità. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti, occorre aumentare il livello minimo di copertura.

**(3 bis) Al fine di assicurare a tutti i consumatori della Comunità un livello di protezione elevato ed equivalente dei loro interessi ed evitare distorsioni di concorrenza, la copertura dovrebbe essere portata a 100 000 EUR entro il 31 dicembre 2011. È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2009, una relazione che valuti le ripercussioni dell'aumento del livello di copertura a 100 000 EUR e la necessità di adottare questo importo come copertura armonizzata nella Comunità ai fini della protezione dei consumatori e della stabilità finanziaria. Qualora risultasse che non è necessario aumentare il livello di copertura a 100 000 EUR e armonizzarlo nella Comunità, la Commissione dovrebbe presentare proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio.**

**(...)**

(5) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a 9 mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, occorre ridurre il termine di rimborso a **venti giorni lavorativi. (...) Questo termine dovrebbe essere esteso solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti.**

**(5 bis)** Qualora il rimborso sia determinato da una conclusione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di ventuno giorni attualmente previsto a cinque giorni lavorativi, in modo da non ostacolare un rapido rimborso. **Ai fini della certezza del diritto tale periodo dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure giudiziarie o amministrative negli Stati membri, quali il diritto di ricorrere contro una decisione o di ottenerla.**

(6) Ai sensi della direttiva 94/19/CE, gli Stati membri possono limitare la copertura di una certa percentuale. Questa facoltà si è rivelata controproducente per la fiducia dei depositanti e dovrebbe essere soppressa.

**(...)**

(7) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i sistemi di garanzia dei depositi dispongano di fondi adeguati per soddisfare le loro esigenze.

- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 94/19/CE dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- (9) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adeguare il livello di copertura **in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base sulle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione europea.** Dato che tale misura ha portata generale ed è intesa a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/19/CE, essa deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.
- (...)**
- (11) Alla luce delle attuali turbolenze finanziarie e al fine di preservare la fiducia dei depositanti, rispettando allo stesso tempo le legittime aspettative di tutte le parti interessate, occorre che gli Stati membri attuino la disposizione relativa all'aumento del livello di copertura a 50 000 EUR tramite un atto legislativo con valore retroattivo avente efficacia **a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.**
- (12) Dato che gli obiettivi della presente azione, vale a dire l'armonizzazione dei livelli di copertura e dei termini di rimborso, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, perché richiedono l'armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i predetti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) La direttiva 94/19/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

La direttiva 94/19/CE è così modificata:

1) All'articolo 1, punto 3), inciso i), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e non oltre **cinque giorni lavorativi (...)** dall'aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili;"

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi cooperino tra di loro.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo e propone, se del caso, pertinenti modifiche."

3) L'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 (**...**) è sostituito dal seguente:

"1. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il totale dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di almeno 50 000 EUR in caso di indisponibilità di depositi.

**Entro il 31 dicembre 2011 l'importo di copertura menzionato nel primo comma è fissato a 100 000 EUR.**

**Se la relazione della Commissione, di cui all'articolo 12, conclude che tale livello e l'armonizzazione del livello di copertura non sono necessari per assicurare la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria nella Comunità, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del secondo comma.**

(...)

**Gli Stati membri che convertono in moneta nazionale gli importi espressi in euro nel presente paragrafo applicano inizialmente per tale conversione il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'entrata in vigore del presente articolo.**

**Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione a condizione che tale arrotondamento non superi 100 EUR.**

(...)

(...)";

- b) il paragrafo 4 è soppresso

(...)

- d) è aggiunto (...) il seguente paragrafo:

"7. **La Commissione può adeguare l'importo di cui al paragrafo 1 in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione europea.**

Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7 *bis*, paragrafo 2.

(...)

8. **[La Commissione può, in una situazione di tensioni finanziarie e per un periodo non superiore ai diciotto mesi, decidere un aumento temporaneo dell'importo di cui al paragrafo 1.**

Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7 *bis*, paragrafo 3." ]

Spiegazione delle parentesi quadre di cui al paragrafo 8 ( e all'articolo 7bis-3)

*Scopo della disposizione è evitare che, in una situazione di tensioni finanziarie, reazioni non coordinate degli Stati membri riguardo al livello di copertura possano creare distorsioni nel mercato unico. Pertanto questa disposizione sarebbe meno pertinente - e potrebbe essere soppressa - se si decidesse di armonizzare il livello di copertura.*

- 4) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 bis:

*"Articolo 7 bis*

1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.
3. ]Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.].

5) L'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i) o l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui allo stesso articolo, punto 3, inciso ii).

In circostanze del tutto eccezionali e in casi speciali un sistema di garanzia può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a dieci giorni lavorativi.

**Gli Stati membri provvedono a che i sistemi di garanzia dei depositi effettuino regolarmente prove di stress sui propri meccanismi e siano informati e intervengano in una fase precoce qualora le autorità competenti rilevino eventuali problemi in un ente creditizio.**

(...)"

b) il paragrafo 2 è soppresso.

6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 12*

1. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

**a) una relazione che valuti le ripercussioni dell'aumento del livello di copertura a 100 000 EUR e la necessità di adottare questo importo come copertura armonizzata nella Comunità;**

**b)** una relazione sull'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi e sulla possibile introduzione di un sistema comunitario di garanzia dei depositi, corredata di adeguate proposte;

**c) una relazione sull'efficacia e sui termini delle procedure di rimborso.**

**A tal fine, gli Stati membri rilevano i dati pertinenti e, a sua richiesta, li sottopongono alla Commissione.**

2. Gli Stati membri informano la Commissione e il comitato bancario europeo se intendono modificare la portata e il livello di copertura dei depositi e segnalano loro le eventuali difficoltà incontrate nel cooperare con altri Stati membri."

**(...)**

## *Articolo 2*

### *Attuazione*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **il 30 giugno 2009 (...)**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

**Tuttavia, gli Stati membri applicano l'articolo 7, paragrafo 1, primo comma entro la data indicata all'articolo 3 e le disposizioni dell'articolo 10 entro il 31 dicembre 2009.**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE, modificata dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## *Articolo 3*

### *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---